

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 820

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, GARAVAGLIA, PATRIA, DEL MESE, ARMELLIN,  
SANGALLI, MELELEO**

*Presentata il 10 novembre 1983*

**Modifica alla legge 25 febbraio 1971, n. 124, in ordine al  
titolo di studio necessario per accedere alle scuole per  
infermiere professionale e vigilatrice di infanzia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre crescente importanza del ruolo svolto dagli infermieri nel servizio sanitario nazionale postula l'adeguamento costante della loro formazione alla maturità tecnica e culturale propria della professione infermieristica.

L'attuale ordinamento (si veda la legge 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 2, secondo comma) richiede negli allievi un livello culturale che si raggiunge con 10 anni di scolarità (8 di scuola dell'obbligo elementare e media e 2 di scuola secondaria superiore).

Il flusso sempre crescente dei diplomati delle scuole secondarie superiori è ricaduto in parte sulle scuole infermieristiche, che hanno visto incrementato il

numero degli allievi in possesso di diploma di maturità, con conseguente accentuazione della divaricazione fra gli allievi più maturi e culturalmente più informati e gli altri in possesso di un titolo minimo.

L'esigenza che qui si rappresenta troverà la sua naturale soluzione nella riforma della scuola secondaria superiore, il cui quadro normativo, per l'anticipata fine della VIII legislatura, va ora riproposto a questo Parlamento. I tempi previsti nel progetto di legge decaduto non sembrano brevi (deleghe e normativa di comportamento) e pertanto occorre una risposta coerente e adeguata sia agli allievi di tali scuole, discriminati, come sopra si è detto, rispetto ad analoghi corsi di formazione (ad esempio: tecnici di radiolo-

gia), sia alla collettività che non può accettare gli antitetici principi della elevazione dei criteri formativi degli allievi infermieri e del mantenimento di una insufficiente formazione di base.

È stata pertanto predisposta l'unità proposta di legge che tende a uniformare la base di partenza degli allievi infermieri, prevedendo il possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, on-

de poter garantire un corrispondente livello formativo degli infermieri.

La disposizione che si propone ha, altresì, una funzione di raccordo con la riforma della scuola secondaria superiore, nel cui ambito (indirizzo biologico sanitario) va collocata la formazione di base degli infermieri professionali.

Se ne raccomanda pertanto la più sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concreta attuazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore, gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari; devono altresì aver compiuto il 18° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione ».